



Rep. Ord. N° 10 del 11/01/2017

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Pialoi a Favaro Veneto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- via Pialoi è inserita nelle strade aperte all'uso pubblico di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53/2015;
- via Pialoi ricade in parte nel Comune di Venezia ed in parte nel Comune di Marcon;

Considerato che:

- via Pialoi sovrappassa la tangenziale di Mestre mettendo in contatto la zona industriale di Marcon con la zona residenziale di Venezia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 103 del 09/07/1999 è stato approvato il "Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata per le Attrezzature Economiche Varie" in località Dese, che prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra lo svincolo "Marcon" della tangenziale di Mestre e via Pialoi;
- con ordinanza dirigenziale n° 462 del 29/07/2011 "Apertura alla circolazione della viabilità del "Piano di Lottizzazione Attrezzature Economiche Varie di Dese" è stata aperta la viabilità di adduzione alla Zona industriale di Dese, contigua e comunicante con quella del Comune di Marcon;

Riconosciuto che:

- il Comune di Venezia ha realizzato una viabilità alternativa a via Pialoi attraverso la quale è possibile accedere all'area produttiva/industriale dei Comuni di Venezia e di Marcon senza interessare le aree residenziali;
- questa viabilità è direttamente collegata alla tangenziale di Mestre attraverso lo svincolo Marcon;
- attualmente in via Pialoi l'area dedicata allo scorrimento dei veicoli ha una sezione inferiore a sei metri e pertanto ridotta per il transito di veicoli adibiti al trasporto di cose;
- con nota prot. n. U/39453 del 29/10/2015 la Società Autovie Venete ha imposto delle limitazioni al transito sui manufatti di proprietà della stessa, subordinando il transito a specifiche condizioni ai veicoli eccezionali aventi un peso complessivo non superiore a 108t nonché di 13t per asse del convoglio;

Considerato quindi:

- l'opportunità di salvaguardare la via Pialoi dal transito di mezzi pesanti, nonché da quelli eccezionali, vista la presenza di una viabilità alternativa progettata per consentire il transito degli stessi;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA**Regolamentare la circolazione in via Pialoi, secondo le seguenti disposizioni:**

- fissare il divieto di transito per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi peso massimo maggiore di 3,5t;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal momento dell'apposizione della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Direzione LLPP, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre 09/01/2017

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

